

## COMMISSIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO

**Oggetto: Quesito su Associazione di Promozione Sociale che eserciti attività di Birrificio artigianale**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, visto il quesito allegato in merito alla attività di cui all'oggetto, nella seduta del 23/11/2022 espone il seguente parere:

In via preliminare si chiarisce che una Associazione di Promozione Sociale è un'associazione con almeno sette soci fondatori, per l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Le Associazioni di Promozione Sociale si inquadrano quindi come un sottoinsieme degli Enti del Terzo Settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori.

Riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale, l'articolo 5 del Codice del Terzo Settore prevede un'ampia gamma di iniziative, tra cui anche attività commerciali e produttive. In quanto non imprese gli Enti del Terzo Settore non sono iscrivibili al Registro Imprese (a meno che non esercitino l'attività commerciale o produttiva in via esclusiva o principale) ma bensì si iscrivono a norma del Codice, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Da parte sua la legge. n. 1354/62 con successiva modifica risalente al 2016, introduce la nozione di birra "artigianale" in base a ben definiti criteri da cui esula però l'artigianalità dell'impresa produttrice intesa come necessaria iscrizione all'Albo Artigiani.

L'art. 2 comma 4bis introduce la nozione di "piccolo birrifico indipendente" come unico autorizzato a poter utilizzare la dizione di birra "artigianale", con una specifica e ben circostanziata disposizione di legge introdotta per questo settore, che non va a scalfire la previsione generale della legge quadro sull'artigianato n. 443/85, che all'art. 5 penultimo comma dispone che *nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'Albo Artigiani.*

Si tratta di due leggi che vanno a incidere su due ambiti distinti: la previsione della legge n. 1354/1962 è circoscritta a una attività svolta in modo imprenditoriale, che se si dovesse riferire agli Enti del Terzo Settore snaturerebbe la legge 443/85.

L'obiettivo della legge quadro invece è di circoscrivere la qualifica di artigianalità al soggetto produttore/imprenditore; la nozione di artigiano infatti si deve riferire necessariamente anche alle caratteristiche dell'imprenditore così come configurato dall'art. 2 della 443/85, e non solo al prodotto o servizio da egli realizzato.

Per tali motivi la Commissione ritiene di dover dare parere negativo al quesito per cui una APS che non sia impresa possa valersi dell'appellativo di produttrice di birra "artigiana".

Il Presidente della CRA

Andrea Trinelli

Gentilissimi,

la presente per sottoporre alla cortese attenzione della Commissione Regionale il quesito di seguito sintetizzato.

Con i nostri uffici territoriali ci troviamo a gestire l'interessante progetto presentato dall' APS CAMPUS DELTA (Associazione di Promozione Sociale), volto all'apertura di un piccolo birrificio artigianale nel quale avviare al lavoro - con percorsi di formazione e inserimento dedicati - soggetti con diverse tipologie di disabilità.

Il progetto, peraltro, ha già ricevuto il riconoscimento di un contributo da parte dell'A.N.C.I. e del Comune di Tresignana, dove il Comune è anche soggetto proponente del Progetto denominato : **"Fermenti in Comune-Progetto Sant'Apollinare, la birra artigianale a vocazione sociale-Brewpub aggregativo ed inclusivo per il territorio"**.

Ora, l'attività sarebbe gestita direttamente dall'APS in questione, senza la costituzione di un nuovo soggetto d'impresa, ed è qui che si pone il tema oggetto del nostro quesito.

I promotori dell'iniziativa puntano infatti fortemente a qualificare il prodotto dell'attività come "birra artigianale", sottolineando l'evidente carattere artigiano della struttura (dimensioni) e del processo produttivo (attività di produzione di beni con lavoro manuale interamente prestato dai titolari e dai loro collaboratori), con evidente primato del valore e dello spirito artigiano.

Come sappiamo, tuttavia, per la Legge Quadro (443/85) l'utilizzo dell'aggettivo in questione è prerogativa delle imprese artigiane, ma il soggetto in questione (essendo una APS) non può qualificarsi come tale, risultando interdetto dall'iscrizione all'Albo, come da art. 5 della stessa legge.

Dall'altro lato, però, dobbiamo tenere presente che esiste in materia una **legge speciale, peraltro precedente alla stessa legge Quadro - L. 16 agosto 1962 n. 1354** sulla Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra - che fissa in maniera inequivocabile i requisiti che consentono di definire una birra come "artigianale".

L'art. 2 c. 4-bis, parzialmente modificato a luglio 2016, precisa infatti che si può definire come artigianale la birra prodotta da:

- un piccolo birrificio indipendente,
- con produzione non superiore a 200.000 ettolitri l'anno,
- e non sottoposta a pastorizzazione e microfiltrazione.

Pertanto la modifica legislativa ha come ratio quella di definire "birra artigianale" quella la cui produzione rispetti le caratteristiche sopra esposte, e definendo quindi "birra industriale" quella che non rispetti i 3 limiti ivi definiti.

Nello specifico, poi, la stessa legge precisa che il carattere di "indipendenza" del birrificio si sostanzia:

- nel fatto di essere legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio,
- nell'utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore di birra,
- e nel fatto di NON operare sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Posto che tutte le caratteristiche richieste dalla legge speciale sono certamente presenti presso l'attività dell'APS in questione, è quindi nostra intenzione domandare autorevole parere della Commissione Regionale in materia, al fine di chiarire i contorni di questo potenziale conflitto fra normativa generale e normativa speciale, e sempre tenendo conto del fatto che il fulcro del quesito verte sulla **qualificazione artigianale del prodotto e non del soggetto produttore**.

Premettendo che, a nostro parere, dovrebbe trovare applicazione la regola canonica dell'ordinamento giuridico **secondo cui la legge speciale deroga a quella generale**, riteniamo che, nel complesso, il caso in esame non rappresenti che uno dei numerosissimi esempi che testimoniano **il carattere obsoleto di non poche prescrizioni della Legge Quadro e la conseguente e ormai improcrastinabile necessità di un adeguamento della stessa alle istanze dell'attuale sistema economico e sociale, sicuramente molto distanti dal panorama cristallizzato dal legislatore quasi 40 anni fa**.

Nelle more che ciò avvenga, siamo quindi a richiedere una interpretazione autentica a codesta rispettabile Commissione.

In attesa di cortese riscontro e ringraziando tutti i colleghi di Commissione per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.



**Francesco Buttino**  
Confartigianato di Ferrara

Dipartimento Sindacale  
Sezione territoriale di Cento  
Via Matteotti 30 - 44042 Cento  
Tel.:+39 051 901217 Fax:+39 0532 786190  
e-mail: [buttino@confartigianato.fe.it](mailto:buttino@confartigianato.fe.it)

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona alla quale il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone gentilmente comunicazione al mittente.